

Comune di Piaggine

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER IL CONDONO DEI TRIBUTI LOCALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 01/08/2006

INDICE

Ambito di applicazione

Art. 1 Ambito di applicazione pag. 2

Capo I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

Art. 2 Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili pag. 3

Art. 3 Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani pag. 5

Capo II

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

Art. 4 Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata pag.6

Art. 5 Preclusioni dell'accertamento pag.7

Art. 6 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità pag.7

Art. 7 Rigetto delle istanze di definizione agevolata pag.7

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.1 OGGETTO

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.13 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003) e con le forme di cui all'art.52, commi 1 e 2 del d.lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti alla data del 31.12 2005, in materia di
 - a) Imposta comunale sugli Immobili, disciplinata dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e dal Regolamento Comunale;
 - b) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, disciplinata dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e dal Regolamento Comunale.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.
3. Sono, inoltre, escluse dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite.
4. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639.

Capo I

Definizione agevolata dei rapporti tributari locali non definiti

ART.2

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31.12.2005, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art.10, comma 4, del d.lgs.n.504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2005, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art.11, comma 2, del d.lgs.n.504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità non prescritte **con il versamento del 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione delle sanzioni e degli interessi.**
2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art.10, comma 4, del d.lgs.n.504 del 1992, non hanno eseguito in tutto od in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2005, non sono stati notificati gli avvisi liquidazione previsti dall'art.11, commi 1, del citato d.lgs.n.504 del 1992, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità non prescritte **con il versamento del 90% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione delle sanzioni e degli interessi.**
3. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art.10, comma 4, del d.lgs.n.504 del 1992 ed effettuato i versamenti, hanno dichiarato una rendita presunta inferiore a quella definitiva attribuita dall'Agenzia del Territorio di Salerno, mai notificata, possono sanare gli insufficienti pagamenti relativi alle annualità non prescritte **con il versamento dell'80% della maggiore imposta.**

4. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, **con riferimento alle sole aree fabbricabili ed ai fabbricati in corso di costruzione**, che, alla data del 31.12.2005, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art.10, comma 4, del d.lgs.n.504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2005, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art.11, comma 2, del d.lgs.n.504 del 1992, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità non prescritte **con il versamento del 75% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione delle sanzioni e degli interessi.**

5. Ai fini di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, **entro e non oltre 90 giorni** dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità non prescritte.

6. L'istanza di definizione agevolata di cui ai precedenti commi, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art.10, comma 4, del d.lgs. n.504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

ART.3

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI NON DEFINITI IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31.12.2005, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art.70, comma 1 e 2, del d.lgs.n.507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa ed ai quali, alla predetta data del 31.12.2005, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art.71, comma 1, del d.lgs.n.507 del 1993, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità non prescritte mediante **il versamento del 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta con esclusione delle sanzioni e degli interessi.**
2. Ai fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, **entro e non oltre 90 giorni** dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari relativi a tutte le annualità ivi indicate.
3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art.70, commi 1 e 2, del d.lgs.n.507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolate e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

Capo II

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, pubblicità, efficacia

ART.4

MODALITÀ DI VERSAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. La definizione agevolata di cui ai precedenti articoli 2 e 3 si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale messo a disposizione dal Comune e, ciò, anche in ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani.
2. Se l'importo complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata è pari o superiore **ad euro 500,00**, il versamento può essere eseguito in **quattro rate** con scadenza mensile. In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima eventualmente non versate sono rimosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639.
3. Il numero delle rate prescelto e l'importo delle stesse, devono essere indicati nell'istanza per la richiesta di rateazione.
4. Contestualmente ai pagamenti rateali occorre versare anche gli interessi calcolati secondo il metodo commerciale, al tasso legale.
5. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento ed in mancanza, se trattasi di versamento unico o della prima rata, la definizione non sarà considerata perfezionata.
6. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate dalla data del 31.12.2005 a quella di pubblicazione del presente regolamento.

ART.5

PRECLUSIONE DELL'ACCERTAMENTO

1. Il perfezionamento della procedura di definizione degli anni pregressi consente di limitare il potere di accertamento dell'ufficio tributi nei confronti del contribuente.
2. In particolare non può essere promossa alcuna azione di accertamento, per ciascun tributo e per ogni periodo d'imposta per i quali il contribuente ha aderito alla definizione disciplinata da presente titolo.

ART.6

RIGETTO DELLE ISTANZE DI DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento unico o della prima rata, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, rigetta l'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento o di liquidazione entro i termini decadenziali previsti dalle singole disposizioni normative.

ART.7

ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE E PUBBLICITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore entro 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche e televisive locali.